



AT

Palazzo Adriano
H. P. Ep.
M.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

(Provincia di Palermo)

SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Schema del Regolamento per la disciplina del fondo per progettazioni

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 testo coordinato alla L R 7/02, così come modificato dall'art. 18 L N° 109/94 testo coordinato alla LR N° 16 del 29/11/05.
2. Esso ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione delle somme per le attività di: Responsabile Unico del Procedimento, redazione del progetto (preliminare-definitivo-esecutivo) responsabile dei lavori, redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione-, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori contabilità assistenza al collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, perizie di variante e/o variante e suppletive.
3. L'importo dell'incentivo di progettazione, sarà stabilito nel quadro economico di ogni progetto sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, e degli oneri di sicurezza.
4. In caso di perizie di variante, l'importo a base di calcolo sarà individuato sui lavori al lordo di perizia e degli oneri della sicurezza di perizia.

Art. 2 Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende il progetto di ogni opera, impianto e/o intervento di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della Legge 109/94 recepito con Legge Regionale N° 16/05.

- [Handwritten signatures]*
3. Per contratto aperto dei lavori di pronto intervento e di manutenzione previsti all'art. 24 ter Legge 11 febbraio 1994, n. 109 testo coordinato alla LR N° 16/05 correlati degli elaborati tecnici necessari per la realizzazione dei lavori.
 4. Per varianti in corso d'opera previsti all'art. 25 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 testo coordinato alla LR N° 16/05 correlati degli elaborati tecnici necessari per la realizzazione dei lavori.

Vi rientrano i lavori e le opere di cui all'art. 2 della Legge n. 109/1994, nonché per redazione progetti e manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione impianti pubblici, se sussistono elaborati progettuali (D. 43/00 Autorità di Vigilanza).

Solo nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5, il responsabile del servizio, a proprio giudizio potrà derogare alle modalità di redazione del progetto, adeguando in eccesso o in difetto le fasi progettuali e/o gli elaborati previsti.

Art. 3

Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici l'importo per gli incentivi di progettazione di cui all'art. 2 commi 1-2-3-4-5 è calcolato nella misura del 2 per cento comprensivo degli oneri riflessi, sull'importo totale dei lavori posti a base di gara (al lordo), oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, aumentato della parte di somme eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o dai lavori in economia e per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e di ogni altra somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Per contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione il fondo è calcolato nella misura pari al 2 per cento comprensivo degli oneri riflessi, sull'importo dei lavori realizzati a base di gara, aumentato della parte di somme eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale e dai lavori in economia e per i quali vengono eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A. prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
3. Per varianti in corso d'opera il fondo è calcolato nella misura pari 2 per cento comprensivo degli oneri riflessi, limitatamente alle quantità dei lavori al lordo di perizia, e per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A. prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
4. Per redazione Capitolati Speciali d'Appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione impianti pubblici, il fondo è calcolato nella misura pari al 2 per cento comprensivo degli oneri riflessi, dell'importo a base d'appalto.
5. Qualora, quanto indicato nei commi precedenti 1, 2, 3, 4, 5 e per esigenze particolari d'urgenza, venga disposto di effettuare i lavori di che trattasi in orari non compresi nei normali orari di lavoro, per la redazione degli atti di che trattasi, verrà riconosciuto il compenso inerente lavoro straordinario.
6. Con l'atto con il quale si affida la progettazione, la direzione lavori, la redazione dei Capitolati Speciali viene impegnata la somma relativa alla corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 ed integrato dall'art. 3 comma 29 della

A. T. P. C. P.

legge n. 350/2003. Per gli interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa fa capo alla voce "spese tecniche" della somma a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera; per gli interventi che non risultino ancora dotati di copertura finanziaria, la spesa graverà sull'apposito capitolo di bilancio di previsione di cui al comma 7 dell'art. 16 della Legge 109/94 testo coordinato alla LR N° 16/05.

4




Art. 4 Conferimento degli incarichi

1. In adempimento ai disposti di cui all'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 ed integrato dall'art. 3 comma 29 della legge n. 350/2003, testo coordinato alla LR N° 16/05, e dell'art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il Dirigente nomina, per ogni opera, con proprio atto tra il proprio personale tecnico, *un responsabile unico del procedimento* (se non individuato il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio) con i compiti definiti dai citati art. 7 della Legge 109/94 testo coordinato alla LR N° 16/05 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 554/99 quest'ultimo potrà essere coadiuvato di figure professionali atti a consentirgli l'espletamento di tutte le incombenze.
2. Il Responsabile del Settore nomina, scegliendo tra i dipendenti assegnati, (preferibilmente quelli dell'Ufficio preposto alla successiva manutenzione conduzione ecc.) nell'ambito delle competenze professionali, il progettista, del Contratto aperto per lavori di pronto intervento, per varianti in corso d'opera (La D.L.), per la redazione dei Capitolati Speciali d'appalto e dell'atto di pianificazione, ed eventualmente il direttore dei lavori ed il collaudatore (se non diversamente individuati i funzionari incaricati saranno quelli dell'Ufficio preposto). Qualora, per carenza nell'organico del personale tecnico, è accertato e certificato dal responsabile del procedimento che all'interno dell'Ufficio tecnico non vi siano le professionalità necessarie a svolgere specifiche prestazioni, è ammesso l'affidamento parziale o totale di incarichi a professionisti esterni o a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 109/94, individuati con provvedimento della stessa Amministrazione.
3. Il tecnico che assume la qualità di progettista, titolare dell'incarico, deve possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 3, della Legge 109/94 testo coordinato alla LR N° 16/05 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il personale incaricato della progettazione, Contratto aperto per lavori di pronto intervento, per varianti in corso d'opera, per redazione Capitolati Speciali d'appalto e della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato ai vari adempimenti, svolge l'incarico all'interno dell'orario di lavoro ordinario, straordinario e/o in applicazione dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento.
5. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, Direzione Lavori, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato.

Art. 5 Percentuale del fondo

1. Il fondo è calcolato nella misura pari al 2 per cento, comprensivo di oneri riflessi.

Art. 6 Ripartizione del fondo in base alle funzioni

- 


1. Nell'ambito di ripartizione del fondo, l'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 testo coordinato alla LR N° 16/05 e successive modifiche ed integrazioni, viene distribuito secondo i criteri e le modalità di cui al successivo 7, e della tabella allegata.
 2. La mancata realizzazione dell'opera progettata non comporta l'annullamento dell'erogazione dell'incentivo, per le effettive prestazioni effettivamente svolte, sempre che il progetto sia stato approvato.

**Art. 7
Prestazioni parziali**

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente non siano affidati tutti i livelli di progettazione, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'incentivo di progettazione è la seguente:

a) progetto preliminare	0,40
b) progetto definitivo	0,30
c) progetto esecutivo	0,30

Nell'ambito della ripartizione del fondo, e nel caso sussista la necessità di individuare e valutare sottoprestazioni della prestazione principale, anche per la ripartizione degli importi, qualora intervengano nella prestazione figure di supporto, i quali dovranno comunque essere individuati con apposita determinazione dal responsabile del servizio, si adoterà la seguente tabella:

1) Responsabile Unico del Procedimento	25%	del	2%.
2) Progettazione			
2a) Progettazione preliminare	10%	del	2%
2b) Progettazione definitiva	10%	del	2%
2c) Progettazione esecutiva	10%	del	2%
3 Direzione dei Lavori			
2d) Direzione dei Lavori	25%	del	2%
2e) Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione	5%	del	2%
2f) Misura e contabilità	10%	del	2%
2g) Certificato di regolare esecuzione e/o Assistenza al collaudo	5%	del	2%

Per le funzioni di supporto alle singole attività, (da assegnarsi al personale di cat B e C) che consistono: assistenza alla progettazione, alla DL alla contabilità, sarà riconosciuto il 5% di ogni aliquota attribuita ad ogni singola fase delle prestazioni di cui sopra. (es. attività di supporto alle attività di Direzione dei Lavori sarà: 5% del 25% del 2% dell'importo dei lavori).

**Art. 8
Collaudi**

1. Per tutti i lavori, non eccedenti i 200.000 euro a base d'appalto, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. (art. 22 comma 1° LR 7/02)
2. Per tutti lavori, non eccedenti il milione di euro, verrà redatto dalla D.L. un certificato di collaudo a carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso.

A seguito di assunzione a carattere definitivo del certificato di collaudo, verrà riconosciuta l'aliquota prevista al successivo comma 3. (art. 22 comma 1° LR 7/02).



- Z
H
K
C/M
L
3. Qualora è obbligatorio, (in caso di opere di particolare complessità, in caso di affidamento dei lavori in concessione, in caso di importi eccedenti il milione di euro, in altri casi individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554) si procederà all'affidamento del relativo incarico di collaudo amministrativo, statico, in corso d'opera, così come previsto all'art. 22 della Legge 2 agosto 2002 n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 37 parte prima. Per tale incarico, anche a personale interno, verrà riconosciuta la tariffa professionale, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

**Art. 9
Incarichi parziali**

1. Sono ammessi incarichi parziali, nell'interesse tutela e salvaguardia della Pubblica Amministrazione (realizzati o progettati da professionisti esterni), nell'ambito di progetti o atti di pianificazione, in particolare, Responsabile del Procedimento, Redazione piano di sicurezza, Responsabile della sicurezza, Direzione e contabilità dei lavori, Collaudi, e quant'altro necessario per dare certezza sull'esecutività dell'opera a perfetta regola d'arte; per tali attività, verrà riconosciuta la tariffa professionale, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

Dette somme, nonché gli oneri per la copertura assicurativa di cui all'art. 19 del presente regolamento, saranno a totale carico dell'Ente o figura appaltatrice dei lavori e quanto possibile prelevate dalle somme a disposizione, previo modifica del quadro economico. Versate su apposito Capitolo predisposto dall'Amministrazione Comunale con n. di C.C. postale specifico e liquidate al Dipendente in ottemperanza al successivo art. 14.

**Art. 10
Incarichi a professionisti esterni**

1. Sono ammessi incarichi a professionisti esterni, nell'ambito dello stesso progetto, qualora per carenza nell'organico di personale tecnico, accertata e certificata dal Responsabile del Servizio, all'interno dell'Ufficio Tecnico non ci siano le professionalità necessarie a svolgere specifiche prestazioni.
2. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, possono esercitare l'attività di progettazione a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo della propria amministrazione.
3. Qualora si proceda all'incarico di professionisti esterni, il fondo previsto per la progettazione esecutiva, è ripartito tra le figure individuate all'articolo 6 comma 2 solo qualora, anche in caso di progettazione esterna, vengano in parte ricoperte dal personale dipendente dell'ente.

**Art. 11
Termini e penalità**

- ZAA W N
1. Le priorità e termini per le progettazioni saranno definiti in sede di redazione del Bilancio e della programmazione triennale delle opere, sentiti i responsabili dei servizi.
 2. In caso di carenza di previsione, essi potranno essere definiti volta per volta dall'Esecutivo. Ogni e qualsiasi ritardo, omissione o inesatto adempimento delle consegne ricevute, non imputabili a cause di forza maggiore, dovranno essere giustificate dai responsabili del procedimento e qualora, in tali mancanze, sia ravvisata imperizia, negligenza o dolo, si procederà alla riduzione del compenso definito nell'atto della liquidazione.
 3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha disposto l'affidamento. A tal fine la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine, a pena di inammissibilità.
- G
W.

Art. 12

Termini e modalità per la liquidazione degli incentivi di progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni facenti parte della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, sono liquidati e pagati all'atto dell'approvazione del progetto concomitante con l'avvenuto finanziamento. Gli importi relativi alla direzione dei lavori contabilità e certificato di collaudo e/o regolare esecuzione, saranno liquidati e pagati dopo l'approvazione del certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. I destinatari del fondo sono le figure che hanno prestato il loro lavoro per la realizzazione dell'opera sia quali diretti responsabili o svolgenti funzioni significativi di supporto a giudizio del responsabile del servizio, precedentemente individuati con atto scritto, questi, nel trasmettere l'atto di liquidazione all'Ufficio Ragioneria, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di loro, la somma di competenza effettiva.

Art. 13

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio che assumono la responsabilità del progetto e che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto, nonché da ogni altro soggetto individuato nell'atto di conferimento di cui all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.
2. I collaboratori che svolgono funzioni di supporto, nella loro qualità, hanno l'obbligo di firmare gli atti di loro redazione.

Art. 16

Utilizzazione degli elaborati

1. Il Progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per finalità pubbliche e fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 17

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

[Handwritten signatures]

Art. 18

Prestazioni professionali specialistiche

1. Non rientrano nelle attività disciplinate dal presente regolamento, in merito all'erogazione del fondo incentivante, le prestazioni d'istituto quali gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione, la redazione di programmi pluriennali di attuazione in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Rientrano nelle attività disciplinate al fine dell'erogazione del fondo incentivante, invece, le funzioni relative al coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione, i calcoli strutturali, il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, la direzione dei lavori, la liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione ed il collaudo amministrativo delle opere.
3. Qualora le funzioni di cui al comma precedente non vengano svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale incaricato della progettazione, ma affidate a professionisti esterni, l'incentivo di progettazione, dedotta l'aliquota spettante al R.U.P., viene liquidata sulla base delle prestazioni parziali di cui al precedente art. 7.
4. Vengono, invece, considerate prestazioni specialistiche, non rientranti pertanto nel fondo per la progettazione, gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, i frazionamenti, gli accatastamenti, nonché le prestazioni relative ai collaudi strutturali ed alla prevenzione incendi per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi elenchi.
5. Le prestazioni specialistiche di cui al precedente comma, che non si configurino nei compiti d'istituto e che, per incompatibilità o carenze strutturali, si procederà in ossequio all'rt. 22 comma 10 LR N° 19/05, negli altri casi, potranno essere affidate a soggetti esterni all'Ente committente, con imputazione della spesa ai relativi stanziamenti di bilancio.

Art. 19

Oneri per la copertura assicurativa

1. Gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici sono posti a totale carico della stazione appaltante (art. 11 comma 4 L.R. 7/2002). Testo coordinato LR 7/03 art 17 comma 4
2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per le funzioni di R.U.P. e per i progetti esecutivi e/o/ equivalenti, per la Direzione Lavori e per gli adempimenti relativi ai piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 494/96. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile del procedimento, potrà essere stipulata una polizza integrativa a copertura dei maggiori rischi che tale incarico comporta.

Art. 20

Applicazione del Regolamento agli incentivi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente Regolamento si applica anche per le progettazioni anche avviati precedentemente, ed ancora non liquidate, a condizione che le somme per eventuali adeguamenti siano reperibili all'interno del quadro economico, utilizzando anche il ribasso di gara previa approvazione di perizia ai sensi dell'art. 25 L 109 testo coordinato.

[Handwritten initials]

- A* *V* *H*
2. Il presente Regolamento continua a trovare applicazione con nuove misure previste, qualora le aliquote e le percentuali di cui agli artt. 3, 5, 6 dovessero essere modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale del lavoro, o con altra disposizione normativa, in tale eventualità, si avrà l'adeguamento e/o integrazione.
- C*
W

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

2. Annulla e sostituisce il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 16/12/94.


Il Sindaco
Alessi Giuseppe



L'Assessore Anziano
Gagliano Anna Maria




Il Segretario Comunale
D.ssa Vincenza Gaudiano



N. 509 Registro di pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'albo pretorio di questo Comune in data 31-12-06 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, Palazzo Adriano, li 31-12-06


Il Messo Comunale



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 10 della L.R. 44/91, in data 9-1-07.
Palazzo Adriano, li 10-1-07

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31 DIC. 2006 a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Palazzo Adriano, li 19 GEN 2007
Il Messo Comunale


Il Segretario Comunale



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PUBBLICAZIONE all'originale per uso amministrativo.

Palazzo Adriano, li 31 GEN 2007



La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Ritenuto che il regolamento di che trattasi rientra tra i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 4° della L N° 127/97 recepita in Sicilia dall'art. 2 comma 3° della LR N° 23/98;

Acquisiti i pareri di rito

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,

Delibera

Di approvare il regolamento per la ripartizione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

